

IL COMODATO

Il comodato è quel contratto con il quale una parte, comodante, consegna ad un'altra, comodataria, una cosa mobile o immobile, affinché se ne serva per un tempo o per un uso determinato, con l'obbligo di restituire la stessa cosa ricevuta.

Il comodato è essenzialmente gratuito e può essere verbale o scritto.

Tale contratto rientra fra i cd. rapporti di cortesia, basato sulla fiducia personale che non generano, cioè, alcun vincolo di carattere giuridico.

L'ordinamento giuridico prende in considerazione il comodato, in quanto con esso la detenzione della cosa, a differenza di quanto avviene negli altri rapporti di cortesia, passa alla persona che riceve il favore (comodatario), i cui obblighi, nei limiti e nei termini di godimento, vengono previsti e disciplinati a tutela dei diritti del comodante sulla cosa stessa.

Caratteristiche del contratto di comodato sono le seguenti:

- il perfezionamento si ha con la consegna della cosa;
- il comodatario acquista solo un diritto personale, e non vi è trasferimento della proprietà della cosa data in uso;
- implica la prestazione di una sola parte, cioè la restituzione della cosa da parte del comodatario;
- è gratuito.

Il comodato si definisce *precario* quando non è stato convenuto un termine, né questo risulta dall'uso a cui la cosa doveva essere destinata; in tal caso, il comodatario è tenuto a restituirla non appena il comodante la richieda.

Il comodatario è tenuto a custodire e a conservare la cosa con la diligenza del buon padre di famiglia, non può servirsene che per l'uso determinato dal contratto o dalla natura della cosa, e non può concedere a un terzo il godimento della cosa, senza aver ricevuto il consenso del comodante, il quale può chiedere l'immediata restituzione della cosa, oltre al risarcimento del danno, se il comodatario non adempie gli obblighi suddetti.

Fra le obbligazioni del comodatario spicca, pertanto, l'obbligo di custodia, che riguarda anche gli accessori, e tale obbligo non si estingue con la cessazione del contratto, ma persiste fino al momento dell'effettiva riconsegna.

Il comodatario non ha diritto al rimborso delle spese sostenute per servirsi della cosa, ma ha il diritto di essere rimborsato delle spese straordinarie sostenute per la conservazione della cosa, se queste erano necessarie ed urgenti.



Ai fini delle imposte dirette i beni concessi in comodato devono sempre essere dichiarati dal comodante, dato che il comodatario non è titolare di un diritto di proprietà o di altro diritto reale di godimento, ma solo di un diritto personale di godimento.

Riferimenti normativi:

- art. 1803 del codice civile.

Giugno 2010